

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 18 MESI DA CONCLUDERE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2020) RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TELI GEOCOMPOSITI DA DESTINARE ALLA RICOPERTURA FINALE DELLA DISCARICA CORNACCHIA DI MAIOLATI SPONTINI – AN - IT

Codice C.I.G.: **9587786B4B**
Codice C.P.V.: **44113810-6 – Rivestimento di superficie**
Tipo di procedura: **Telematica - Aperta - sopra soglia - previa pubblicazione del Bando di Gara - Accordo Quadro della durata di 18 mesi con un unico O.E.**
Importo a base d'appalto: **€ 2.605.480,00**
(euro duemilioniseicentocinquemilaquattrocentottanta/00)
Modalità di scelta del contraente: **Criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara (art. 95 c. 4 lett. b) D. Lgs 50/2016)**
Inizio della fornitura: **Data di stipula del contratto**
Termine esecuzione appalto: **18 mesi dalla data di stipula del contratto**

CAPITOLATO SPECIALE

- CAPO I -

NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra la società SO.GE.NU.S. S.p.A., "Stazione Appaltante", e la ditta aggiudicataria, nel seguito per brevità denominata "Fornitore", avente ad oggetto l'affidamento dello **"ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 18 MESI DA CONCLUDERE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2020) PER LA FORNITURA DI TELI GEOCOMPOSITI DA DESTINARE ALLA RICOPERTURA FINALE DELLA DISCARICA CORNACCHIA DI MAIOLATI SPONTINI – AN - IT"**.

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di soddisfare la necessità di disporre dei prodotti finiti necessari per la realizzazione delle ricoperture finali della discarica, per i quantitativi e l'importo risultanti dal Foglio Determinazione Quantitativi e Importo Forniture.

Le caratteristiche tecniche sono meglio specificate nel Capo II "Prescrizioni Tecniche" del presente Capitolato.

Trattandosi di Accordo Quadro e considerato che i quantitativi delle forniture previsti non saranno certi fino alla fase finale di completamento delle ricoperture, il corrispettivo dell'appalto da contratto è stabilito fino alla concorrenza dell'importo a base di gara.

ART. 2 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra il fornitore e SO.GE.NU.S. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal Responsabile del Procedimento per ciò che concerne gli aspetti generali e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per ciò che concerne lo svolgimento della fornitura. Il Fornitore indicherà a SO.GE.NU.S. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, il Fornitore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata presunta dell'Accordo Quadro è prevista in mesi 18 (diciotto) dalla data di stipula del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FORNITURA

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato ed è pari all'importo a base d'appalto ridotto del ribasso offerto dall'aggiudicatario della gara. Esso sarà liquidato dietro presentazione di fatture corrispondenti all'importo derivante dalle contabilità, maggiorato dell'I.V.A. di legge.

Gli oneri della sicurezza sono pari a 0,00 (zero/00). Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'accordo quadro è emerso che non sussistono interferenze tra le attività inerenti la fornitura e le attività dell'impianto di discarica, avvenendo le operazioni di transito e scarico dei mezzi in aree appositamente dedicate e non interessate dalle attività della S.A.

Il corrispettivo a base d'asta è stabilito fino alla concorrenza di € 2.605.480,00 (euro duemilioneicentocinquemilaquattrocentottanta/00) e costituisce il *plafond* massimo di spesa a disposizione della Stazione Appaltante, nel senso che il Fornitore sarà tenuto ad eseguire, di volta in volta, le prestazioni che saranno ordinate, con applicazione del ribasso percentuale offerto su detto importo, nel periodo contrattuale sopra definito. Il Fornitore sarà tenuto quindi a effettuare i servizi per le quantità concorrenti al raggiungimento dell'importo indicato nell'avviso di gara, senza aver diritto a reclamare, nel caso di espletamento di un quantitativo di prestazioni minori, indennità o compensi di sorta.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. trasmetterà alla ditta affidataria ordini di fornitura dei materiali con minimo 45 gg di anticipo sulla data di consegna e per quantitativi minimi pari al massimo carico trasportabile, sia in peso che in volume, da un autocarro, tenendo conto delle necessità della stessa SO.GE.NU.S. S.p.A. determinate dall'andamento dei lavori e dalle esigenze di cantiere, dipendenti non solo dalle condizioni meteorologiche nei periodi di esecuzione dei lavori.

L'azienda dovrà dare immediato riscontro mediante l'invio di e-mail/PEC di avvenuta ricezione ed accettazione.

ART. 5 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto.

Nel caso di incremento della fornitura, il corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti, deve restare nei limiti del 20% dell'importo del contratto. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

ART. 6 - GARANZIE

Stante la tipologia di affidamento prevista, il Fornitore avrà l'obbligo di costituire **cauzione definitiva** su base dell'importo posto a base di gara, di cui all'art. 103 del D. Lgs n.50/2016, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro.

Ai fini della costituzione della **garanzia definitiva** valgono le disposizioni relative alle percentuali di riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ART. 7 – ASSICURAZIONI

Contestualmente alla trasmissione della garanzia definitiva, il Fornitore è tenuto a consegnare una copia della Polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e operai (R.C.T./R.C.O), con massimale complessivo d'indennizzo per persone, cose, attrezzature compresa ogni altra dotazione inerente lo svolgimento della fornitura specifica, non inferiore a **€ 2.000.000,00** (duemilioni/00) per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. La polizza R.C.T./R.C.O. non deve prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere la stessa inutilizzabile o limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d'ora che la polizza sarà attentamente valutata in tutti i suoi aspetti compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme generali e clausole per verificare la congruità e conseguente accettabilità della medesima. Qualora la polizza presenti aspetti tali da non garantire la stazione appaltante, questa non sarà accettata e verrà richiesta una nuova polizza conforme ai requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove il Fornitore non provveda a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare la nuova polizza RC.T./R.C.O., si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione del grave inadempimento all'A.N.AC per i provvedimenti di competenza.

Il fornitore deve inoltre possedere polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a **€ 2.000.000,00 (duemilioni/00)** (validità decennale come da DPR 224/1988 art. 14) con sottolimito di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il Fornitore dovrà essere in grado di eseguire la fornitura, a proprio rischio e spese di qualunque natura, presso il luogo indicato nella procedura di gara, ovvero l'impianto di discarica SO.GE.NU.S. S.p.A. sito in via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini, nei termini stabiliti dal Committente, secondo quanto previsto dall'art. 23 - "Obblighi del fornitore".

Per ogni fornitura si intende sottinteso il riferimento al prezzo previsto nell'Elenco Prezzi Unitari, e lo sconto percentuale da praticare dato dal ribasso offerto.

Le fatture, le quali dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. con sede in Moie di Maiolati Spontini in via Petrarca 9-19, dovranno sempre riportare il CIG 9587786B4B relativo alla presente procedura di gara.

Il pagamento delle fatture, rilasciate con le scadenze previste da contratto e previa verifica da parte dell'incaricato SO.GE.NU.S. S.p.A. dei quantitativi relativi al mese cui fa riferimento la fattura, verrà effettuato con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese, su conto corrente dedicato, comunicato con le modalità e tempi previsti dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., previa verifica in ordine alla regolarità contributiva e fiscale del Fornitore.

Inoltre, ai sensi della medesima legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore dovrà sottostare agli obblighi da essa derivanti e per il fine stesso dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione predisposta al termine del Modello Dichiarazione Sostitutiva Allegato "A".

La violazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura e qualsiasi onere, espresso e non, dal presente Capitolato, inerente e conseguente lo svolgimento della fornitura di che trattasi, conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara.

Non è prevista revisione prezzi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, salvo quanto previsto dall'art. 29, D.L. 4/22, convertito in Legge 25/22.

La fattura dovrà avere come riferimento l'attestazione di avvenuta prestazione sottoscritta da un responsabile interno della SO.GE.NU.S. S.p.A.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Relativamente alla possibilità per il Fornitore di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni (subappalto), si precisa che è ammesso il subappalto secondo quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e all'art. 49, d.l. 77/21, convertito in legge 108/21. Nel caso trovi applicazione il c.13 art.105, la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto del subappaltatore al pagamento e della regolarità della prestazione svolta, previo rilascio di nulla-osta al pagamento da parte del Fornitore.

La violazione delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 11. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori subdolamente impiegati dal Fornitore all'insaputa della Stazione appaltante.

ART. 10 - PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o il Fornitore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, saranno applicate le penalità di seguito specificate, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente Capitolato, in misura variabile da un minimo di **€ 50,00** (euro cinquanta/00) ad un massimo di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. Inoltre per ogni giorno di ritardo nella scadenza prevista da ogni fornitura relativa a nota d'ordine (ovvero scadenze riportate nel bando di gara e nel capitolato), sarà applicata una penale di **€ 100,00** (euro cento/00).

SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo del maggiore costo, qualora sussistente, per forniture eseguite da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione del Fornitore, come sopra descritto, a seguito di semplice lettera di contestazione del servizio, tramite la emissione di proprie fatture in cui verranno riportate sia le eventuali penali applicate, sia l'eventuale maggiore onere sostenuto per le medesime forniture. L'importo di tali fatture sarà recuperato: o detraendolo dagli importi che il Fornitore deve avere per fatture già emesse ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A. e non ancora pagate, o utilizzando la cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, il Fornitore potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto che SO.GE.NU.S. S.p.a. controdedurrà.

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva inoltre il diritto di poter recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento per gravi motivi, a proprio insindacabile giudizio, dandone opportuna giustificazione, e senza che per ciò stesso il Fornitore abbia niente a pretendere ad alcun titolo, dando un preavviso di almeno 18 (diciotto) giorni.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

11.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È riconosciuta a SO.GE.NU.S. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- reiterato, mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente;
- reiterato, mancato rispetto delle normative in materia retributiva, contributiva e fiscale;
- ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine di 45 gg dalla data dell'ordinativo, come indicato nel bando di gara e nel seguito del presente Capitolato;
- difformità della fornitura espletata tali da renderla inadatta all'uso cui è destinata, dopo tre inadempienze accertate;

- qualora il Fornitore non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di SO.GE.NU.S. S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, non ammesse, della fornitura;
- per abbandono dell'accordo Quadro;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la Stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora del Fornitore – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio atto, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. / o fax / o posta elettronica certificata, al Fornitore medesimo, con l'obbligo per quest'ultimo di risarcire alla Stazione appaltante stessa i danni economici subiti, ivi comprese le spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

Le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto sono trattenute dalla Stazione appaltante da eventuali pagamenti dovuti al Fornitore.

Resta fermo che nel caso di risoluzione del contratto si applica comunque la disciplina prevista dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

11.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio, totalmente o parzialmente, all'espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali del Fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo al Fornitore medesimo e fatta salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

11.3 - CLAUSOLE DEL FORNITORE

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore; inoltre, qualunque clausola apposta da quest'ultimo sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (diciotto) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del Fornitore;
- situazioni previste nel successivo articolo 14 "OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE";

- sospensione dell'attività;
- mutate condizioni gestionali dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a nuove e/o diverse prescrizioni degli Enti autorizzatori.

Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.109 del D. Lgs 50/2016, in caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore, eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso il Fornitore dovrà, comunque, su richiesta della Stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio del Committente, provocare danno alla stessa.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dal c.13 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Eventuale cessione dei crediti derivante dal corrispettivo maturato a seguito della esecuzione del presente contratto sarà regolata ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 50/2016.

ART. 14 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

14.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dal Fornitore:

- a - cessione o affitto di azienda;
- b - trasformazione, fusione o scissione di società; c - cambiamento di ragione sociale.

14.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di SO.GE.NU.S. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di SO.GE.NU.S. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nel servizio oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano il servizio medesimo;

- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare il Fornitore verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria, secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del servizio, di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Resta in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.A. l'obbligo di eseguire tutte le necessarie verifiche previste per legge sul possesso dei requisiti da parte del Soggetto subentrante nel contratto.

14.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente p. 14.1, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo del Fornitore di procedere alle comunicazioni di cui al p. 14.2, continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da SO.GE.NU.S. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente p. 14.2, lett. b);
- 3) quanto previsto al successivo p. 14.4 del presente Capitolato.

14.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente p. 14.1, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere dal contratto di fornitura entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 14.1.

14.5 - FALLIMENTO

In caso di fallimento del Fornitore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Con il Fornitore si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica tramite firma digitale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico del Fornitore.

In pendenza della stipulazione del contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, al Fornitore, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A., il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte del Fornitore entro il termine fissato, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese del Fornitore stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART.16 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto vi saranno espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Bando di Gara, Domanda di Partecipazione, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, Foglio Descrizione Prodotti e Elenco Prezzi Unitari, Foglio Determinazione Quantitativi e Importo Forniture, Schema di Contratto, Modello Offerta Economica e Modelli per Dichiarazioni e Autocertificazioni.
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato.

ART. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il Fornitore si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; SO.GE.NU.S. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del contratto, ai sensi della vigente legislazione.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione o accordo bonario, di cui agli artt. 208 e 206 del D. Lgs 50/2016, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Ancona.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 19 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Come specificato nel presente Capitolato, potranno essere indicate condizioni diverse di fornitura, secondo tempi e modalità funzionali alle esigenze della Stazione Appaltante, così come stabilito dal D.E.C.

Nel caso di urgenti necessità per sopraggiunti fatti non prevedibili, il Fornitore, fatti salvi i tempi precedentemente stabiliti, dovrà essere sempre in grado di fornire le prestazioni, anche facendo ricorso a risorse ulteriori, purché in linea con l'oggetto del contratto e preventivamente concordate con la Stazione appaltante.

Il personale del Fornitore, incaricato di effettuare le prestazioni, dovrà:

- I. rispettare tutte le norme in materia di sicurezza previste;
- II. rispettare il codice etico di SO.GE.NU.S. S.p.A. e tenere un comportamento consono e rispettoso dello stesso.

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE ALLA CONSEGNA DEL PRODOTTO

Il Fornitore dovrà fornire alla Stazione appaltante una documentazione contenente le certificazioni del Produttore tra le quali: Schede Tecniche del Materiale (**riportanti pedissequamente le caratteristiche richieste nella descrizione dei prodotti in appalto**), Schede di Sicurezza, Certificato comprovante la Marcatura CE (FPC Factory Production Certificate) e la DOP (Declaration of Performance) e polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi. Dovranno essere forniti inoltre il Manuale di Posa in Opera del prodotto e un dettagliato elenco completo di imballaggio (Packing List) dei materiali forniti riportante il numero dei rotoli forniti e i codici identificativi di ciascuno dei rotoli.

La non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. Le caratteristiche prestazionali sopra esposte dovranno essere confermate con una dichiarazione di conformità, redatta dal produttore ed accompagnata dalle relative prove di laboratorio. L'Appaltatore dovrà consentire e fare in modo che la S.A. possa visitare ed ispezionare in qualsiasi momento la fornitura del geocomposito.

Dovranno essere forniti, in particolare, i certificati relativi alle caratteristiche riportate nell'elaborato "FOGLIO DESCRIZIONE PRODOTTI".

La D.L. o il Committente si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale, di dimensioni idonee ai test sopra riportati, allo scopo di provarli in proprio; ciò senza sollevare il Fornitore dalla responsabilità di campionare e provare, secondo quanto prescritto nella presente specifica.

Tali test serviranno come prima comprova dei dati forniti dal produttore e come prima referenza sulle prestazioni del materiale fornito.

ART. 21 - PROVE DI ACCETTAZIONE DEL MATERIALE

Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche, alla presenza della D.L., verrà prelevato n.1

campione ogni 5.000 m², per ogni singola campionatura il numero dei provini da prelevare non deve essere inferiore a 2.

Le campionature dovranno essere sottoposte alle seguenti prove per verificare la congruità del materiale con quanto riportato in tabella 1:

- Massa areica (norma UNI EN 14196)
- Resistenza a trazione longitudinale (norma UNI EN ISO 10319)
- Spessore (a 2 e 20 kPa) (norma UNI EN 9863-1)
- Deformazione a rottura (norma UNI EN ISO 10319)
- Resistenza al punzonamento statico (norma UNI EN ISO 12236)
- Portata idraulica longitudinale a 20, 100 e 200 kPa (i = 0,1), contatto R/S (UNI EN ISO 12958)
- Portata idraulica longitudinale a 20, 100 e 200 kPa (i = 0,5), contatto R/S (UNI EN ISO 12958)
- Portata idraulica longitudinale a 20, 100 e 200 kPa (i = 1), contatto R/S (UNI EN ISO 12958)

Dai test forniti dal fornitore sulle prestazioni di creep in condizioni comportamento sulla scarpata si dovrà calcolare:

- Portata idraulica longitudinale a 20, 100 e 200 kPa (i = 0,1), contatto R/S (norma EN ISO 12958 opzione R/F long term creep test) desunta da test in accordo ISO 25619-1 effettuati sul prodotto e certificati terza parte
- Portata idraulica longitudinale a 20, 100 e 200 kPa (i = 0,5), contatto R/S (norma EN ISO 12958 opzione R/F long term creep test) desunta da test in accordo ISO 25619-1 effettuati sul prodotto e certificati terza parte
- Portata idraulica longitudinale a 20, 100 e 200 kPa (i = 1), contatto R/S (norma EN ISO 12958 opzione R/F long term creep test) desunta da test in accordo ISO 25619-1 effettuati sul prodotto e certificati terza parte

In ogni caso, almeno n. 1 campione dovrà essere sottoposto all'intero set di prove sopra elencate. Tutte le prove saranno a cura e spese del Fornitore e verranno svolte presso un Laboratorio Certificato e Autorizzato all'esecuzione delle prove stesse, scelto ad insindacabile giudizio del Committente. La D.L. o la Committente si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di provarli in proprio; ciò senza sollevare il Fornitore dalla responsabilità di campionare e provare secondo quanto prescritto nella specifica presente.

ART. 22 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, nell'espletamento delle prestazioni, sarà tenuto a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità di svolgimento della fornitura, come descritte nel presente Ccapitolato;
- la continuità dello svolgimento della fornitura;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi ovvero da comportamenti scorretti dei dipendenti del Fornitore;
- la disponibilità di tutte le attrezzature, macchine ed i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione della fornitura;
- il rilascio, dopo ogni servizio, di un rapporto della prestazione svolta.

Il Fornitore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi

rapporto diretto con i servizi oggetto dell'accordo quadro.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore, in analogia a quanto richiesto per contratti di lavori, dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della Stazione appaltante esistenti o di terzi nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione per tutta la durata dell'accordo quadro:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di SO.GE.NU.S. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo non inferiore a **€ 2.000.000,00** (euro duemilioni/00) per ciascun sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A.;

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

il Fornitore si obbliga altresì a trasmettere alla Stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo non inferiore a **€ 2.000.000,00** (euro duemilioni/00) per ciascun sinistro.

Il Fornitore deve presentare altresì una polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni da inquinamento con un massimale non inferiore a **€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)**.

Esso si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla Stazione appaltante.

A tal proposito il Fornitore è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura, e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate o, nel caso di polizze già esistenti, apposite appendici.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

Il Fornitore si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente SO.GE.NU.S. S.p.A. (Art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta del contratto stesso.

Le suddette norme contrattuali, per la parte che interessa, si estendono anche ad eventuali imprese subappaltatrici.

ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

A richiesta della Stazione appaltante, il Fornitore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nell'espletamento della fornitura.

Il Fornitore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

Il Fornitore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Fornitore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperative, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

Il Fornitore è responsabile verso la Stazione appaltante dell'osservanza delle suindicate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte del Fornitore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il Fornitore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni dell'impianto, nonché dei documenti di valutazione del rischio di SO.GE.NU.S. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi qualora lo ritenesse necessario, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di coordinare le fasi della fornitura.

A tale scopo il Fornitore è tenuto a prendere visione della propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro o di altro Ente a ciò competente,

la Stazione appaltante medesima comunicherà al Fornitore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso al Fornitore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dal Fornitore e ritenuta probante a giudizio insindacabile della Stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

Le suddette norme contrattuali, per la parte che interessa, si estendono anche ad eventuali imprese subappaltatrici.

Il RUP
Direttore Generale
Dott. Mauro Ragaini



SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)

